REGOLAMENTO (CEE) N. 1341/86 DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 1986

relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di burro detenuto dagli organismi d'intervento degli altri stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 725/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (5),

considerando che il mercato comunitario è caratterizzato dalla presenza di cospicue giacenze di burro, localizzate essenzialmente in alcuni stati membri; che l'Italia ne è priva, per effetto sia delle caratteristiche specifiche della sua produzione lattiero-casearia, sia delle sue abitudini di consumo;

considerando che a livello comunitario sono state adottate nuove misure, al fine d'intensificare lo smaltimento del burro di ammasso pubblico; che a questo proposito in Italia esistono sbocchi potenziali i quali rischiano di restare inutilizzati, data la mancanza di scorte di burro in questo stato membro; che, di conseguenza, conviene autorizzare il trasferimento di burro dagli organismi d'intervento degli altri stati membri all'organismo d'intervento italiano;

considerando che occorre disciplinare la contabilizzazione di tale operazione, che dev'essere effettuata secondo i meccanismi previsti dal regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1716/84 (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È messo a disposizione dell'organismo d'intervento italiano un quantitativo di 20 000 tonnellate di burro detenuto dagli organismi d'intervento degli stati membri.

2. L'organismo d'intervento italiano prende in consegna il burro anteriormente al 1° aprile 1987 e lo vende alle condizioni stabilite dalla Commissione.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68. Tali modalità stabiliscono, tra l'altro, gli organismi d'intervento che mettono il burro a disposizione, le misure relative al trasporto e le condizioni di vendita di cui al paragrafo 2.

Articolo 2

1. Gli organismi d'intervento di cui all'articolo 1 registrano in uscita, sui conti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78, i quantitativi di burro ceduti, a valore zero.

2. L'organismo d'intervento italiano registra in entrata, sui conti di cui al paragrafo 1, i quantitativi di burro presi in consegna, a valore zero, e alla fine di ogni mese li valuta al prezzo fissato conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 per i quantitativi riportati all'esercizio in questione.

3. Le spese di trasporto del quantitativo di burro di cui all'articolo 1 sono registrate sui conti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.
(5) GU n. C 85 del 14. 4. 1986, pag. 72.
(6) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(7) GU n. L 163 del 21. 6. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. H. van ZEIL